

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un intervallo di tempo superiore ai 90 giorni tra la data della segnalazione (5 marzo 2007) e la data di accertamento (5 giugno 2007);
- i fatti contestati non contengono immagini che *“...in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche...”*, avendo contenuto erotico ma non pornografico;

UDITA la parte in audizione in data 24 settembre 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società ha richiamato integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ed ha avuto accesso agli atti del fascicolo;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- la scelta grafica relativa al collocamento della comunicazione del termine di cui all'articolo 18, della legge 689/81, pari a trenta giorni e non quindici, come correttamente riportato nell'atto di contestazione, per la presentazione delle giustificazioni non è soggetta a censura di legittimità alcuna; la contestazione dell'addebito conteneva, infatti, l'indicazione del termine entro cui la parte può produrre scritti difensivi o documenti o chiedere di essere sentita, come di fatto è avvenuto senza pregiudizio alcuno dei diritti alla difesa, alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio, attraverso la presentazione delle memorie da parte dell'emittente e lo svolgimento dell'audizione richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, della citata legge 689/81;
- l'accertamento dell'infrazione, coincidente con l'atto di contestazione, in data 5 giugno 2007, è avvenuto 82 giorni dopo l'acquisizione della segnalazione (prot. 17693 del 15 marzo 2007), stante la necessità di svolgere ulteriori valutazioni ai fini della qualificazione giuridica dei fatti segnalati anche in relazione ad altri analoghi, e la notifica della contestazione risulta, pertanto, avvenuta nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 14, della legge 689/81, in quanto è stata eseguita 15 giorni dopo l'accertamento;
- la qualificazione pornografica del contenuto discende dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia alla luce della quale si deve intendere per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore, laddove è offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa sei volte il minimo edittale pari a euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prenda atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: si deve prendere atto del fatto che l'emittente in questione tiene un comportamento costante e reiterato ed è stata destinataria di più atti di contestazione per la medesima fattispecie di violazione e di altrettante ordinanze ingiunzione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Telemed 2"*, di pagare la sanzione amministrativa di 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 165/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 572/07/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 8 S.R.L. (EMITTENTE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “LA 8”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23**

**DICEMBRE 1996, N. 650
(PROCEDIMENTO N. 1575/LF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72 e n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 12 luglio 2007, n. 81/07/DICAM/N°PROC.1575/LF, notificato in data 23 luglio 2007, con il quale veniva contestata alla società La 8 S.r.l., con sede legale in Padova Via Venezia n. 57, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“La 8”*, la violazione dell’articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, per aver trasmesso propaganda di servizi di cartomanzia di tipo interattivo, nella specie *“conversazione”*, in data 27 novembre 2006 a partire dalle ore 8:22;

VISTE le memorie giustificative in data 1° agosto 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 49769 del 2 agosto 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del *“fatto”* (programmi andati in onda il 27 novembre 2006) e la notifica dello stesso (23 luglio 2007);
- sono stati concessi solo 15 giorni alla parte per produrre memorie e scritti difensivi in violazione dell’articolo 18, co. 1 della l. 689/81 e dell’articolo 9, della delibera 136/06/CONS, così comprimendo i termini a difesa;
- i fatti contestati non configurano l’elemento essenziale, ossia l’interlocuzione tra il conduttore e il pubblico televisivo in mancanza della quale non si può provare che le telefonate siano di tipo interattivo; in particolare nessun telespettatore ha segnalato il fatto all’Autorità competente e la legge non fa divieto di propagandare il servizio di cartomanzia a chiunque non interagisca;

VISTA la rinuncia all’audizione, già convocata in data 24 settembre 2007, pervenuta in data 17 settembre 2007, prot. n. 55392;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente in quanto:

- il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*,

approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di trasmissione dei programmi oggetto di contestazione, né con la data del 23 febbraio 2007 in cui è stato acquisito il supporto probatorio consistente nella registrazione delle trasmissioni contestate, in quanto l'accertamento della violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS, ha richiesto la specifica valutazione in merito all'applicabilità della norma contestata al caso di specie e a quelli assimilabili, approfondimento conclusosi in data 28 maggio 2007;

- il termine di 15 giorni comunicato alla parte per produrre memorie e scritti difensivi in violazione dell'articolo 18, co. 1 della l. 689/81 e dell'articolo 9, della delibera

136/06/CONS, come anticipato alla parte per le vie brevi, è frutto di un mero errore materiale; la finalità integrativa del contraddittorio propria dell'atto di contestazione sana la presunta nullità dell'atto per tale motivo, laddove l'emittente ha avuto accesso al contraddittorio, presentando le memorie e ottenendo di essere sentita in audizione, audizione cui ha successivamente rinunciato;

- la qualificazione della natura interattiva dei servizi offerti dal conduttore discende dall'utilizzo delle espressioni riportate nell'atto di contestazione quali *“un invito affinché possiate parlare in trasmissione con me...”*, *“...il mio spazio è dedicato a voi, ai vostri dubbi...i miei collaboratori in qualsiasi momento del giorno e della notte rispondono alle vostre domande ... è proprio la notte che uno sente il bisogno di avere una risposta...non trovate solo un cartomante, un astrologo, ma uno che vi comprende, che vi ascolta...”*, laddove è irrilevante ai fini della configurazione della violazione della norma, che vieta la propaganda di tali servizi nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24, che essi vengano resi in diretta o durante diversi momenti della giornata;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventi due/80), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa quattro volte il minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili attraverso forme di sfruttamento della superstizione o della credulità di cui alle citate norme adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non risulta a questa Autorità che l'emittente abbia posto in essere alcun accorgimento per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società La 8 S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società La 8 S.r.l., con sede legale in Padova Via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 8", di pagare la sanzione amministrativa di 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 572/07/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 13 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

DELIBERA N. 176/07/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.B.S. TELEVISION
BROADCASTING SYSTEM S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETECAPRI") PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 6 luglio 2007, n. 78/07/DICAM/N°.PROC.1570/FB, notificato in data 17 luglio 2007, con il quale veniva contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 28 e 30 marzo 2007;

VISTA la nota in data 31 luglio 2007 (pervenuta all'Autorità il 6 agosto 2007 prot. n. 0050217), con la quale la società in questione, ha comunicato che "dalla data odierna e almeno fino al 31 marzo 2007 nessuna trasmissione del tipo indicato nella contestazione è stata trasmessa da Retecapri" e comunque dalla data del 31 marzo 2007 l'emittente "non accoglie messaggi promozionali di linee telefoniche di tipo "hard" conformandosi a direttive di carattere generale su questo tipo di trasmissioni";

CONSIDERATO che, a seguito della nota inviata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (prot. n. 0054407 del 10 settembre 2007) - ove si invitava la società titolare dell'emittente a trasmettere documentazione a supporto delle argomentazioni addotte nella memoria giustificativa, consentendo altresì l'eventuale integrazione della stessa - la T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con nota del 4 ottobre 2007 (pervenuta all'Autorità l'8 ottobre 2007 - prot n. 59418) ha rappresentato che:

- da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Commerciale, dalla data del 31 marzo 2007 non sono stati più accettati contratti pubblicitari contenenti la fattispecie di programmazione contestata;
- l'emittente, affidandosi ad agenzie intermediarie, non tratta mai direttamente con gli utilizzatori degli spazi televisivi venduti e viene a conoscenza del contenuto degli stessi solo a contratto sottoscritto;
- la sospensione delle trasmissioni analoghe a quelle oggetto di contestazione non è stata possibile in data anteriore al 31 marzo 2007, in virtù degli obblighi contrattuali sottoscritti con gli acquirenti degli spazi televisivi, che hanno minacciato azioni legali con ingenti richieste di danni;

RILEVATO che le argomentazioni addotte dalla Società concessionaria a giustificazione dei fatti contestati non vertono sulle trasmissioni oggetto dell'accertamento, che pertanto risultano confermate nei loro contenuti, qualificati come in violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la circostanza che l'emittente non sia a conoscenza del contenuto dei programmi da trasmettere e che non sia potuta intervenire sulla trasmissione in virtù di accordi contrattuali stipulati con gli acquirenti degli spazi televisivi, non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione ha dichiarato di aver sospeso, a far data dal 31 marzo 2007, la trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto di contestazione, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 28 ed il 30 marzo 2007;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 61.980,00 (sessantunomilanovecentottanta/00), pari a sei volte il minimo edittale per ciascuna violazione, moltiplicato per il numero di violazioni rilevate (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Retecapri"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 61.980,00 (sessantunomilanovecentottanta/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005"*, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.176/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 4 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 190/07/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' COOP. RADIO GAMMA 5 A.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE
"RADIO GAMMA 5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 13 luglio 2007, n.82/07/DICAM/N°PROC.1568/FB, notificato in data 4 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società coop. Radio Gamma 5 A.r.l., titolare dell'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale "Radio Gamma 5", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 15 marzo 2007 a partire dalle ore 15:08 il programma intitolato "Magia, Stregoneria e Paganesimo" nel corso del quale vengono pronunciate espressioni offensive del sentimento religioso ed idonee a suscitare nei minori in ascolto atteggiamenti di intolleranza nei confronti dell'istituzione religiosa;

VISTE le memorie giustificative in data 18 agosto 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 51861 del 27 agosto 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- Radio Gamma 5 si propone quale strumento di espressione di libertà di pensiero ed opinioni, riservando la parola a conduttori non professionisti e non retribuiti che si fanno in tal modo portavoce di minoranze che difficilmente troverebbero altrimenti spazio e ascolto;

- il signor Claudio Simeoni nell'ambito dello spazio di programmazione affidatogli in conduzione, ha commentato in diretta alcuni articoli di quotidiani utilizzando linguaggio ed argomenti inaccettabili;

- venuta a conoscenza dell'atto di contestazione, il C.d.A. della soc. coop. Radio Gamma 5 A.r.l. ha immediatamente sospeso il programma "Magia, Stregoneria e Paganesimo" ed i suoi conduttori, sigg.ri Claudio Simeoni e Francesco Scanegatta e si è impegnato ad esercitare maggiori controlli sull'ideazione ed esecuzione dei programmi da trasmettere al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente;

RILEVATO che le argomentazioni addotte dalla Società a giustificazione dei fatti contestati non vertono sui contenuti della trasmissione oggetto dell'accertamento, che pertanto risultano confermati in violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la circostanza che la stessa si sia immediatamente attivata per sospendere la trasmissione oggetto di contestazione ed i suoi conduttori impegnandosi ad esercitare maggiori controlli sulla programmazione, non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. che, essendo titolare del prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività radiofonica, è tenuta a garantire che i programmi vengano da essa irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2 e 51, comma 5, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela del sentimento religioso e degli interessi morali ed etici dei radioascoltatori ed in particolare di quelli in età minore;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione si è attivata per sospendere la trasmissione oggetto di contestazione impegnandosi ad esercitare maggiori controlli sulla programmazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. è titolare del prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività radiofonica e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) pari a quattro volte il minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. con sede legale in Caldineghe (PD), via Belzoni n. 9, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale *"Radio Gamma 5"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 (ventimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 190/07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.


Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE


Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE

Corrado Calabò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

